

ALLEGATO "B" AL N. 13711 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'

"CENTRO MERCI INTERMODALE DELLE MARCHE - Ce.M.I.M. -

Società Consortile per Azioni"

ARTICOLO 1

E' costituita tra Enti Pubblici Locali e/o società a partecipazione pubblica maggioritaria, istituti di credito ed imprenditori e/o loro associazioni una società consortile per azioni con la denominazione:

"CENTRO MERCI INTERMODALE DELLE MARCHE - Ce.M.I.M. - Società Consortile per Azioni".

ARTICOLO 2

La Società ha sede nel Comune di Jesi (AN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo può istituire, modificare e sopprimere succursali, filiali, agenzie o unità locali in qualsiasi città italiana ed anche all'estero ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e quella di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100,

ma potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

La società non ha scopo di lucro.

La società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di un Centro Merci Intermodale nel Comune di Jesi, consistente in un sistema unitario di opere, di infrastrutture e di servizi principali, accessori e complementari anche dislocati in altri territori purchè ad esso funzionali e connessi, complessivamente preordinati alla ricezione, movimentazione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, materie prime, prodotti intermedi e finiti secondo il criterio dell'integrazione tra i vari modi di trasporto.

Da tale oggetto sono esclusi gli impianti ferroviari, la cui realizzazione e gestione restano di esclusiva competenza dell'Ente Ferrovie dello Stato, proprietario dei medesimi.

A tal fine essa potrà compiere tutte le operazioni di carattere industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziario, agricolo e relative a servizi, quando tali operazioni siano ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie ed opportune al conseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare essa potrà:

- 1) promuovere l'intermodalità in tutte le sue forme.
- 2) Promuovere, realizzare e gestire centri di servizi finalizzati all'intermodalità.

3) Acquistare e gestire aree attrezzate, comprese la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione dei servizi.

4) Costruire fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali, commerciali e artigianali, depositi e magazzini.

5) Vendere, locare, dare in leasing e ad altro titolo i fabbricati e gli impianti.

6) Eseguire la progettazione di massima ed esecutiva delle opere e dei sistemi informatici e funzionali di gestione e prestare la propria assistenza per coordinare ed organizzare l'attività amministrativa, legale, fiscale, ecc., avvalendosi, nello svolgimento delle attività dirette al raggiungimento di tali scopi sia di professionisti sia di società specializzate.

La società potrà assumere interessenze, quote o partecipazioni in società, Ditte ed enti italiani aventi finalità analoghe, complementari od affini; potrà partecipare a consorzi e/o società consortili con scopi analoghi, affini o comuni ai propri.

Potrà inoltre partecipare a gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.).

7) Assumere la gestione dei servizi del centro merci.

8) Attuare quanto necessario alla definizione e al compimento di ogni rapporto, stipulare contratti di qualsiasi natura, determinare e concordare ogni clausola, condizioni giuridiche

economiche, tecniche, e stabilire forme, condizioni e contenuti delle prestazioni contrattuali.

9) Potrà prestare avalli, fideiussioni e garanzie in genere nell'interesse dei soci e per gli investimenti da effettuarsi nell'ambito della società consortile.

10) Assistere i soci nelle loro pratiche di richiesta, alle competenti autorità, di licenze e/o di altre autorizzazioni necessarie per il godimento degli immobili e per l'esercizio della loro attività.

La progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Interporto potranno essere in tutto o in parte affidati a terzi.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in L. 6.323.017.000 (seimiliarditrecentoventitremilionidiciassettemila) ed è suddiviso in n. 6.323.017 (seimilionitrecentoventitremiladiciassette) azioni da L. 1.000= (lire mille) cadauna; per l'intera durata della società la maggioranza delle azioni dovrà essere posseduta dagli Enti Pubblici e/o società a partecipazione pubblica maggioritaria. I soci dovranno trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i dati e le notizie da questo richieste ed attinenti agli scopi consortili.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Il titolare di un titolo multiplo può richiedere a proprie spese la scissione in più titoli.

Ciascuna azione attribuisce il diritto ad un voto.

Il caso di comproprietà è disciplinato dalla legge.

ARTICOLO 7

In caso di aumento del capitale sociale, sarà riservato il diritto di opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, salvo il disposto dell'art. 2441 del Codice Civile.

Il socio che intendesse trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà comunicare tale sua intenzione, mediante lettera raccomandata, alla società indicando il nome dell'ente pubblico o dell'imprenditore acquirente ed il prezzo richiesto; la società senza indugio, dovrà sempre a mezzo lettera raccomandata, dare avviso della comunicata intenzione di cessione di azioni a tutti gli azionisti risultanti iscritti nel libro dei soci.

I soci avranno facoltà di procedere all'acquisto delle azioni ed al prezzo di cui sopra, in proporzione al numero delle azioni da essi rispettivamente possedute, dandone comunicazione scritta al socio alienante ed alla società entro sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita.

Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le azioni di eventuale loro spettanza e rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci in misura proporzionale, salvo diverso accordo fra essi.

Qualora siano decorsi sessanta giorni dalla effettuata comu-

nicazione alla società, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto delle azioni da parte degli altri soci, l'azionista fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 dello statuto in proposito alla composizione della compagine sociale, potrà trasferire tutte o parte delle proprie azioni.

ARTICOLO 8

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., può recedere il socio che per qualsiasi ragione perda la qualifica di imprenditore, o se società, sia posta in liquidazione.

Negli stessi casi il socio potrà essere escluso dalla società con delibera del consiglio di amministrazione.

In ogni caso di recesso od esclusione il rimborso delle azioni avverrà sulla base del bilancio dell'ultimo esercizio e comunque in misura non superiore al valore nominale del capitale versato.

ARTICOLO 9

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

ARTICOLO 10

L'assemblea, oltre alle competenze stabilite dalla legge, approva il regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società consortile ivi comprese le san-

zioni a carico dei soci inadempienti agli obblighi consortili.

ARTICOLO 11

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso da quello in cui si trova la sede della società, purché in territorio nazionale, mediante comunicazione da inviare ai soci, con mezzi (raccomandata con a.r., fax, telegramma, posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ARTICOLO 12

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 13

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi

dell'art. 2372 codice civile.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delegazione apposta in calce alla scheda di ammissione.

ARTICOLO 14

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, o quando l'ordine del giorno contenga un oggetto relativo alla responsabilità degli amministratori o dei sindaci, l'assemblea elegge a maggioranza il proprio presidente.

L'assemblea nominerà tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale sia redatto da un notaio.

ARTICOLO 15

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centotanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 16

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Per la nomina degli amministratori e dei sindaci è sufficiente la maggioranza relativa; in caso di parità di voti sarà nominato amministratore quello che risulti titolare di un maggior numero di azioni o, se non socio, il più anziano di età.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 17

Nel caso di assemblea straordinaria riunita in seconda convocazione saranno necessarie le stesse maggioranze previste per le assemblee in prima convocazione.

ARTICOLO 18

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione determinate di volta in volta dal presidente dell'assemblea.

Nel caso che uno o più soci chiedano un diverso sistema di votazione sarà l'assemblea a pronunciarsi con voto palese.

ARTICOLO 19

La società è amministrata da un amministratore unico ovvero

da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove amministratori.

Qualora l'assemblea decida di nominare un consiglio di amministrazione, di esso faranno parte un amministratore nominato dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. e due amministratori nominati dalla Regione Marche.

La determinazione del numero degli amministratori spetta alla assemblea che li elegge.

Gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altra causa venga a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione in carica si intenderà dimissionario, e dovrà essere urgentemente convocata l'assemblea generale dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

In caso di nomina di un amministratore unico, spetteranno ad essi tutti i poteri conferiti dal presente statuto al consiglio di amministrazione, al suo presidente ed al comitato esecutivo.

ARTICOLO 20

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e, se del caso, uno o più vice presidenti.

In caso di assenza o impedimento del presidente, questi sarà sostituito, anche nelle funzioni di rappresentanza di cui

all'art. 24, dal vice presidente o in caso di più vice presidenti da quello più anziano in carica.

Nel caso che i vice presidenti abbiano pari anzianità di carica, il presidente sarà sostituito dal vice presidente tra quelli più anziani in carica, più anziano come età.

Il presidente ed i vice presidenti restano in carica per la durata del loro mandato di consiglieri e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 21

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da due o più amministratori o dal collegio sindacale.

Le convocazioni del consiglio saranno fatte dal presidente mediante raccomandata da spedire agli amministratori ed ai sindaci almeno cinque giorni prima e contenente il luogo, il giorno e gli argomenti da trattare.

Per i casi di urgenza, la convocazione verrà fatta con telegramma o telefax da spedire almeno ventiquattro ore prima.

Le deliberazioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei membri.

In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 22

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria può assegnare un compenso agli amministratori, anche differenziato.

ARTICOLO 23

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare esso ha tutte le facoltà ed i poteri per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per disposizione del presente statuto tassativamente riservati all'assemblea.

Esso, quindi, ha la facoltà di acquistare, vendere, permutare, conferire beni mobili ed immobili, di assumere obbligazioni, anche cambiarie; di contrarre prestiti e mutui anche ipotecari; di prestare avalli e fideiussioni; di proporre all'assemblea la partecipazione anche sotto forma di conferimento in natura ad altre aziende, consorzi o società costituite o costituenti operanti anche nelle Marche; di compiere qualsiasi operazione attiva o passiva presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le aziende di credito ordinario a medio e lungo termine, l'Istituto di Emissione e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche; di consentire trascrizioni ed annotazioni di ogni specie esonerando da ogni responsabilità i Conservatori

dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico,
il Direttore della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro
Ente Pubblico o privato.

Il consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà di pro-
muovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per
ogni grado di giurisdizione, di revocare, di transigere, di
conciliare, di compromettere e di nominare arbitri anche ami-
chevoli compositori.

In particolare il consiglio:

a) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzio-
ne dei rapporti di lavoro dei dirigenti e degli altri dipen-
denti della società, fissandone e disciplinandone le mansio-
ni, il trattamento economico, le eventuali cauzioni da pre-
stare e quant'altro necessario.

Può inoltre nominare procuratori, determinandone poteri ed e-
molumenti ed altresì affidare speciali incarichi a propri di-
pendenti, a soci o a terzi, determinandone, nei modi e nelle
forme più opportune, il compenso per le relative prestazioni;

b) predispone l'organica programmazione e le direttive gene-
rali per tutte le attività sociali;

c) propone all'assemblea la partecipazione della società ad
enti, istituti, organismi e società e designa, ove occorra,
le persone destinate a rappresentare nei medesimi, la società
stessa;

d) redige e propone all'assemblea i regolamenti esecutivi re-

lativi all'esecuzione del presente statuto;

e) delibera circa la gestione diretta o la concessione a terzi della gestione degli impianti e dei servizi di interesse generale dell'Interporto.

ARTICOLO 24

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione può delegare la firma sociale, con le limitazioni che riterrà più opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori o procuratori, tanto congiuntamente che separatamente.

ARTICOLO 25

Il consiglio di amministrazione può nominare un amministratore delegato oppure può delegare tutti o parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo composto da tre a cinque dei suoi membri, o ad uno o più membri, ed in questo caso anche disgiuntamente. Qualora sia nominato un comitato esecutivo, di esso faranno parte due consiglieri nominati dalla Regione Marche.

Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate dagli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice Civile.

ARTICOLO 26

Il controllo dell'amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidate ad un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due

supplenti.

I sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale è nominato ed opera a norma delle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali.

Alla Regione Marche è riservata la facoltà di nominare un proprio membro nel collegio sindacale ai sensi dell'art. 2458 c.c..

La remunerazione spettante ai membri del collegio sindacale è quella risultante dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

ARTICOLO 27

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto profitti e perdite, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ARTICOLO 28

Dagli utili, al netto delle imposte sul reddito, risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale, finchè questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo sarà attribuito a riserva straordinaria.

E' vietata la distribuzione degli utili ai soci.

Le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della società.

ARTICOLO 29

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede della società, su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designano il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale è presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deve decidere entro centottanta giorni dalla accettazione della nomina. Il collegio arbitrale decide in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincolano le parti.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-

vero quelle promesse nei loro confronti, che hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e sue successive modifiche.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci assunta con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 30

In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività e il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto, con deliberazione dell'assemblea dei soci, a organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli della società, purché Enti Pubblici Locali e/o società a partecipazione pubblica maggioritaria.

ARTICOLO 31

Per tutto quanto non è espressamente contemplato dal presente

statuto, valgono le disposizioni di legge.

In originale firmato: Marcello Pane notaio - segue sigillo.

=====

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5° del DL n. 82/2005, nei termini di registrazione per il Registro delle Imprese.

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.